



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14^A CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio	Presidente
Francesco Cottone	Giudice Relatore
Fabio Miccio	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero **1755-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2023** proposto

NEI CONFRONTI DI

IVANA CIMINI (C.F. CMNVNI64H68H501L)

E

LAUDATO ANDREA (LDTNDR61R27H501R)

con gli avvocati Maria Grazia **Luchetti** e Flaminia **Caiafa** e con l'assistenza dell'OCC Forense di Roma (Gestore della crisi designato – Avv. Francesca Romana **Capezzuto**)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato congiuntamente dai sig. Laudato e Cimini ex artt.65, 66 e 268 c.c.i.i. in data 27 dicembre 2023;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 c.c.i.i. e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che entrambi i coniugi sono residenti in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 c.c.i.i come attestato dal gestore designato dall'OCC;
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcuna delle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 c.c.i.i in quanto appare palese l'incapacità dei soggetti ricorrenti di far fronte con mezzi ordinari ai propri debiti



anche in ragione della circostanza che che gli immobili di loro proprietà sono già oggetto di esecuzione forzata ed, in ogni caso, il valore stimato di essi appare verosimilmente insufficiente a saldare il complesso dei debiti ;

- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P.g.m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI

IVANA CIMINI (C.F. CMNVNI64H68H501L)

E

LAUDATO ANDREA (LDTNDR61R27H501R)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore l'avv.to Romana Francesca Capezzuto (già gestore della crisi nominato dall'OCC Forense di Roma);
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, **a pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;



- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- m) **rimette** al giudice delegato la valutazione di quanto necessario al mantenimento della famiglia ex a.r.t 268, comma 4, lett. b C.C.I.I.;
- n) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2024.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Angela Coluccio

